

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 51

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno

24 febbraio 2005

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 296/2005 della Commissione, del 23 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 297/2005 della Commissione, del 23 febbraio 2005, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali 3

★ Regolamento (CE) n. 298/2005 della Commissione, del 22 febbraio 2005, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili 5

★ Regolamento (CE) n. 299/2005 della Commissione, del 23 febbraio 2005, che fissa i quantitativi di tabacco greggio che possono essere trasferiti verso un altro gruppo di varietà nell'ambito del limite di garanzia per il raccolto 2005 in Italia 11

★ Regolamento (CE) n. 300/2005 della Commissione, del 22 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar 13

★ Regolamento (CE) n. 301/2005 della Commissione, del 23 febbraio 2005, recante quarantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio 15

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2005/153/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che autorizza il Regno Unito ad applicare ai combustibili solidi meno pregiati un'esenzione dall'imposta sul cambiamento climatico a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE 17

Commissione

2005/154/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante modifica della decisione 2003/760/CE che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Polinesia francese per quanto concerne la designazione dell'autorità competente e il modello di certificato sanitario [notificata con il numero C(2005) 356] (¹)** 19

2005/155/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante modifica della decisione 97/102/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Russia, per quanto concerne la designazione dell'autorità competente e il modello di certificato sanitario [notificata con il numero C(2005) 357] (¹)** 23

2005/156/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2005, che modifica la decisione 1999/710/CE con riguardo all'inclusione di stabilimenti della Bulgaria negli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni macinate e preparazioni di carni [notificata con il numero C(2005) 364] (¹)** 26

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124 del 27.4.2004)** 28



I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 296/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2005**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2005.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	128,0
	204	77,6
	212	166,8
	624	185,9
	999	139,6
0707 00 05	052	176,2
	068	116,1
	204	111,5
	999	134,6
0709 10 00	220	36,6
	999	36,6
0709 90 70	052	185,6
	204	196,9
	999	191,3
0805 10 20	052	49,3
	204	47,2
	212	50,4
	220	40,9
	421	30,9
	624	67,3
0805 20 10	999	47,7
	204	79,4
	624	84,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	999	81,7
	052	60,7
	204	91,9
	400	78,4
	464	56,0
	528	96,4
	624	85,4
0805 50 10	662	49,9
	999	74,1
0808 10 80	052	59,4
	999	59,4
0808 20 50	400	115,5
	404	91,2
	508	80,2
	512	114,6
	528	83,3
	720	56,7
	999	90,3
	388	68,5
	400	96,3
	512	63,8
	528	68,6
	999	74,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 297/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2005

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.
- (2) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco,

per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(3) L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.

(4) Nella settimana dal 14 al 18 febbraio 2005, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.

(5) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 14 al 18 febbraio 2005, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento dal regolamento (CE) n. 1409/2004 (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 11).

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP—INDIA
Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2004/2005

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 14.-18.2.2005	Limite
Barbados	100	
Belize	0	Raggiunto
Congo	100	
Fiji	100	
Guiana	100	
India	100	
Costa d'Avorio	100	
Giamaica	100	
Kenya	100	
Madagascar	100	
Malawi	100	
Maurizio	100	
Mozambico	100	Raggiunto
S. Cristoforo e Nevis	100	
Swaziland	100	
Tanzania	100	
Trinidad e Tobago	100	
Zambia	100	
Zimbabwe	0	Raggiunto

Zucchero preferenziale speciale
Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2004/2005

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 14.-18.2.2005	Limite
India	100	
ACP	100	

Zucchero concessioni CXL
Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2004/2005

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 14.-18.2.2005	Limite
Brasile	0	Raggiunto
Cuba	100	
Altri paesi terzi	0	Raggiunto

**REGOLAMENTO (CE) N. 298/2005 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2005**

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽²⁾ che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
		EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EKK SIT	HUF SKK
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	34,89	20,34	1 042,92	259,69	545,88	8 479,60
		120,46	24,28	15,03	139,22	8 364,47	1 327,50
		317,18	24,04				
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	7,28	4,24	217,62	54,19	113,91	1 769,40
		25,14	5,07	3,14	29,05	1 745,38	277,00
		66,19	5,02				
1.40	Agli 0703 20 00	124,37	72,51	3 717,78	925,76	1 945,96	30 228,03
		429,42	86,56	53,59	496,28	29 817,61	4 732,26
		1 130,69	85,70				
1.50	Porri ex 0703 90 00	61,64	35,94	1 842,60	458,82	964,46	14 981,60
		212,83	42,90	26,56	245,97	14 778,19	2 345,40
		560,39	42,48				
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	—	—	—	—	—	—
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	48,97	28,55	1 463,86	364,51	766,21	11 902,16
		169,08	34,08	21,10	195,41	11 740,56	1 863,31
		445,21	33,75				
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italicica Plenck] ex 0704 90 90	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	74,77	43,59	2 235,10	556,56	1 169,90	18 172,85
		258,17	52,04	32,22	298,36	17 926,11	2 845,00
		679,76	51,52				
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	—	—	—	—	—	—
1.130	Carote ex 0706 10 00	41,80	24,37	1 249,53	311,14	654,03	10 159,49
		144,33	29,09	18,01	166,80	10 021,55	1 590,49
		380,02	28,80				
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	59,55	34,72	1 780,12	443,26	931,75	14 473,53
		205,61	41,45	25,66	237,63	14 277,02	2 265,86
		541,39	41,04				
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	323,02	188,32	9 655,96	2 404,41	5 054,13	78 509,40
		1 115,31	224,82	139,19	1 288,97	77 443,45	12 290,82
		2 936,68	222,59				

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
		EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
1.170	Fagioli:						
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	236,47 816,50 2 149,88	137,86 164,59 162,95	7 068,92 101,90	1 760,22 943,63	3 700,01 56 694,64	57 475,01 8 997,84
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	414,36 1 430,70 3 767,11	241,57 288,39 285,54	12 386,46 178,55	3 084,33 1 653,46	6 483,33 99 342,81	100 710,20 15 766,40
1.180	Fave ex 0708 90 00	—	—	—	—	—	—
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—	—	—
1.200	Asparagi:						
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	241,31 833,21 2 193,88	140,69 167,95 166,29	7 213,61 103,98	1 796,25 962,94	3 775,75 57 855,08	58 651,42 9 182,01
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	290,09 1 001,62 2 637,31	169,12 201,90 199,90	8 671,61 125,00	2 159,30 1 157,57	4 538,90 69 548,69	70 505,99 11 037,86
1.210	Melanzane 0709 30 00	169,54 585,38 1 541,34	98,84 118,00 116,83	5 068,00 73,05	1 261,97 676,52	2 652,69 40 646,71	41 206,19 6 450,92
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	84,64 292,24 769,48	49,34 58,91 58,32	2 530,09 36,47	630,01 337,74	1 324,30 20 291,98	20 571,29 3 220,48
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	926,44 3 198,81 8 422,64	540,11 644,80 638,41	27 694,07 399,20	6 896,05 3 696,87	14 495,64 222 113,99	225 171,24 35 251,04
1.240	Peperoni 0709 60 10	182,66 630,68 1 660,61	106,49 127,13 125,87	5 460,19 78,71	1 359,63 728,88	2 857,97 43 792,18	44 394,95 6 950,13
1.250	Finocchi 0709 90 50	—	—	—	—	—	—
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	103,04 355,79 936,82	60,08 71,72 71,01	3 080,32 44,40	767,02 411,19	1 612,30 24 704,99	25 045,04 3 920,85
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	—	—	—	—	—	—
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	109,85 379,27 998,65	64,04 76,45 75,69	3 283,61 47,33	817,65 438,33	1 718,71 26 335,48	26 697,97 4 179,63

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
		EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	150,34 519,10 1 366,82	87,65 104,64 103,60	4 494,18 64,78	1 119,09 599,93	2 352,34 36 044,54	36 540,67 5 720,52
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50	—	—	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:						
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —
2.60.3	— altre 0805 10 50	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkins e ibridi di agrumi, freschi:						
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	92,79 320,40 843,62	54,10 64,58 63,94	2 773,86 39,98	690,71 370,28	1 451,89 22 247,12	22 553,34 3 530,77
2.70.2	— Montreal e satsuma ex 0805 20 30	75,30 260,00 684,58	43,90 52,41 51,89	2 250,94 32,45	560,50 300,48	1 178,19 18 053,17	18 301,67 2 865,16
2.70.3	— Mandarini e wilkins ex 0805 20 50	48,96 169,06 445,14	28,55 34,08 33,74	1 463,63 21,10	364,46 195,38	766,10 11 738,74	11 900,31 1 863,02
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	52,29 180,53 475,35	30,48 36,39 36,03	1 562,97 22,53	389,19 208,64	818,09 12 535,47	12 708,02 1 989,47
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	67,20 232,04 610,97	39,18 46,77 46,31	2 008,89 28,96	500,23 268,17	1 051,50 16 111,87	16 333,64 2 557,07
2.90	Pomelmi e pomelli, freschi:						
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	66,85 230,82 607,76	38,97 46,53 46,07	1 998,36 28,81	497,61 266,76	1 045,98 16 027,38	16 247,99 2 543,66
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	85,17 294,08 774,33	49,66 59,28 58,69	2 546,03 36,70	633,98 339,87	1 332,65 20 419,89	20 700,96 3 240,78

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
		EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	156,43 540,12 1 422,16	91,20 108,88 107,80	4 676,15 67,41	1 164,40 624,22	2 447,59 37 504,02	38 020,24 5 952,15
2.110	Cocomeri 0807 11 00	39,60 136,73 360,02	23,09 27,56 27,29	1 183,76 17,06	294,77 158,02	619,61 9 494,10	9 624,78 1 506,78
2.120	Meloni:						
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	56,62 195,48 514,72	33,01 39,40 39,01	1 692,41 24,40	421,42 225,92	885,84 13 573,61	13 760,45 2 154,23
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	90,16 311,32 819,71	52,57 62,75 62,13	2 695,26 38,85	671,14 359,79	1 410,75 21 616,70	21 914,24 3 430,72
2.140	Pere:						
2.140.1	— Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretschneideri) ex 0808 20 50	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche 0809 10 00	144,29 498,20 1 311,80	84,12 100,43 99,43	4 313,26 62,17	1 074,04 575,77	2 257,65 34 593,53	35 069,68 5 490,23
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	610,83 2 109,08 5 553,32	356,12 425,14 420,92	18 259,60 263,21	4 546,79 2 437,46	9 557,45 146 447,00	148 462,74 23 242,16
2.170	Pesche 0809 30 90	110,96 383,13 1 008,81	64,69 77,23 76,46	3 317,03 47,81	825,97 442,79	1 736,20 26 603,50	26 969,68 4 222,16
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	128,66 444,25 1 169,74	75,01 89,55 88,66	3 846,16 55,44	957,72 513,42	2 013,16 30 847,22	31 271,81 4 895,67
2.190	Prugne 0809 40 05	110,21 380,54 1 001,98	64,25 76,71 75,95	3 294,56 47,49	820,37 439,79	1 724,44 26 423,28	26 786,98 4 193,56
2.200	Fragole 0810 10 00	178,08 614,88 1 619,02	103,82 123,95 122,72	5 323,43 76,74	1 325,58 710,62	2 786,39 42 695,35	43 283,02 6 776,05

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
		EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	177,79	9 115,87	2 269,93	4 771,43	74 118,10
		1 052,93	212,25	131,40	1 216,87	73 111,76	11 603,35
		2 772,42	210,14				
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	1 062,63	619,51	31 765,20	7 909,79	16 626,55	258 272,22
		3 669,05	739,59	457,89	4 240,32	254 765,54	40 433,07
		9 660,79	732,26				
2.220	Kiwis («Actinidia chinensis Planch.») 0810 50 00	64,65	37,69	1 932,58	481,23	1 011,55	15 713,18
		223,22	45,00	27,86	257,98	15 499,84	2 459,93
		587,76	44,55				
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	165,65	96,57	4 951,78	1 233,03	2 591,86	40 261,23
		571,96	115,29	71,38	661,01	39 714,59	6 302,98
		1 505,99	114,15				
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	133,55	77,86	3 992,20	994,09	2 089,60	32 459,28
		461,12	92,95	57,55	532,92	32 018,56	5 081,57
		1 214,15	92,03				
2.250	Litchi ex 0810 90	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 299/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2005

che fissa i quantitativi di tabacco greggio che possono essere trasferiti verso un altro gruppo di varietà nell'ambito del limite di garanzia per il raccolto 2005 in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i vari gruppi di varietà di tabacco. Le quote individuali sono state ripartite tra i produttori sulla base dei limiti di garanzia per il raccolto 2005 fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92⁽²⁾. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92, la Commissione può autorizzare gli Stati membri a trasferire quantitativi del limite di garanzia verso un altro gruppo di varietà a condizione che i trasferimenti previsti non comportino una spesa supplementare a carico del Fondo europeo

agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e un aumento del limite di garanzia generale di ciascuno Stato membro.

(2) Dal momento che tale condizione è soddisfatta, occorre autorizzare gli Stati membri che ne hanno fatto richiesta a effettuare il suddetto trasferimento.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 2005, gli Stati membri sono autorizzati a trasferire, prima del 30 maggio 2005, quantitativi di un gruppo di varietà verso un altro gruppo di varietà, secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

⁽²⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004.

ALLEGATO

Quantitativi del limite di garanzia che ciascuno Stato membro è autorizzato a trasferire da un gruppo di varietà a un altro

Stato membro	Gruppo di varietà da cui è effettuato il trasferimento	Gruppo di varietà verso cui è effettuato il trasferimento
ITALIA	507,5 t di light air-cured (gruppo II)	406,0 t di flue-cured (gruppo I)
	1 587,5 t di dark air-cured (gruppo III)	398,3 t di flue-cured (gruppo I)
		1 089,6 t di light air-cured (gruppo II)
	1 791,5 t di fire-cured (gruppo IV)	1 576,0 t di flue-cured (gruppo I)
	4 279,4 t di sun-cured (gruppo V)	717,7 t di flue-cured (gruppo I)
		2 805,9 t di light air-cured (gruppo II)
		148,3 t di dark air-cured (gruppo III)
Grecia	463,3 t di Katerini (gruppo VII)	353,3 t di flue-cured (gruppo I)
		110,0 t di light air-cured (gruppo II)

REGOLAMENTO (CE) N. 300/2005 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 798/2004 elenca le imprese statali birmane soggette alle misure restrittive di cui all'articolo 8 bis del regolamento.
- (2) L'articolo 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 798/2004 autorizza la Commissione a modificare l'allegato IV sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato II della posizione comune 2004/423/PESC

del Consiglio⁽²⁾, che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar.

- (3) La posizione comune 2005/149/PESC del Consiglio⁽³⁾ modifica l'allegato II della posizione comune 2004/423/PESC. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (CE) n. 798/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 798/2004 è modificato come risulta dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2005.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 125 del 28.4.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1853/2004 (GU L 323 del 26.10.2004, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 125 del 28.4.2004, pag. 61. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2004/730/PESC (GU L 323 del 26.10.2004, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 49 del 22.2.2005, pag. 37.

ALLEGATO

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 798/2004, la sezione «I. UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD» è modificata come segue:

1. Sotto al titolo «JOINT VENTURES AND SUBSIDIARIES», «A. MANUFACTURING», sono soppresse le seguenti voci:
«9. Mercury Ray Manufacturing Ltd, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon TSP, Yangon U Nyo Min Oo.»
«10. Myanmar Hwa Fu International Ltd., No 3, Main Road, Pyinmabin Industrial Zone Mingalardon TSP, Yangon.»
«11. Myanmar Ma Mee Double Decker Co. Ltd Plot 41, Trunk Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon TSP, Yangon.»
«12. Myanmar Sam Gaung Industry Ltd., No 6/A, Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon TSP, Yangon.»
«13. Myanmar Tokiwa Corp., 44B/No 3, Trunk Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon TSP, Yangon.»
«14. Myanmar Kurosawa Trust Co. Ltd, 22, Pyay Road, 7 Mile, Mayangone TSP, Yangon.»
2. Sotto al titolo «JOINT VENTURES AND SUBSIDIARIES», «B. TRADING», viene soppressa la seguente voce:
«1. Diamond Dragon (Sein Naga) Co. Ltd, 189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon.»
3. Sotto al titolo «JOINT VENTURES AND SUBSIDIARIES», «C. SERVICES», vengono soppresse le seguenti voci:
«3. Myanmar Cement Ltd.»
«4. Myanmar Hotel and Cruises Ltd, RM. 814/815, Trader's Hotel, 223, Sule Pagoda Road, Yangon.».

REGOLAMENTO (CE) N. 301/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2005

recante quarantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 17 febbraio 2005 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di mo-

dificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2005.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 187/2005 (GU L 31 del 4.2.2005, pag. 4).

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato come segue:

- La voce seguente è aggiunta all'elenco delle «Persone fisiche»:

«Muhsin Al-Fadhli [alias a) Muhsin Fadhl 'Ayyid al Fadhli, b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia]. Indirizzo: Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqla area, Kuwait. Data di nascita: 24.4.1981. Passaporto kuwaitiano n.: 106261543».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2005

che autorizza il Regno Unito ad applicare ai combustibili solidi meno pregiati un'esenzione dall'imposta sul cambiamento climatico a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

(2005/153/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

15 GBP/t, come i rifiuti e i residui mescolati dell'industria carboniera e del coke.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 18 giugno 2004 le autorità del Regno Unito hanno chiesto alla Commissione una deroga che consenta loro di continuare ad applicare ai combustibili solidi meno pregiati un'esenzione dall'imposta sul cambiamento climatico (CCL), a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.
- (2) La CCL del Regno Unito è destinata a favorire l'efficienza energetica e le tecnologie a bassa emissione di carbonio nel settore non domestico. Si applica al gas, al carbone, all'elettricità e al GPL utilizzati per il riscaldamento nelle imprese e nel settore pubblico.
- (3) Le esenzioni dalla CCL sono state introdotte nel 2001 per favorire le buone prassi ambientali. Sono stati esentati dall'imposta i combustibili solidi di valore inferiore a

(4) Con l'entrata in vigore della direttiva 2003/96/CE gli Stati membri che non hanno sottoposto a tassazione questi combustibili devono introdurre tali imposte.

(5) L'esenzione fiscale in questione favorisce l'utilizzazione dei combustibili solidi meno pregiati per la produzione di energia, evitando che siano inviati nelle discariche. Anche se l'uso di questi combustibili per la produzione di energia sarebbe in effetti preferibile all'invio in discarica da un punto di vista di politica ambientale, il principio «chi inquina, paga» comporterebbe l'applicazione di un'aliquota di tassazione inferiore ai combustibili solidi meno pregiati, in base al loro contenuto energetico. Tenuto conto, tuttavia, della qualità e del contenuto energetico variabili di questi materiali e delle conseguenti difficoltà nel fissare un'aliquota di tassazione esatta, nonché dell'esiguità degli importi in questione, un'esenzione totale potrebbe essere accettabile come misura temporanea. L'esenzione dovrebbe quindi avere durata limitata.

(6) Per l'erario britannico, il costo annuo dello sgravio attualmente applicato si aggira per tutto il settore intorno alle 100 000 GBP. Se l'esenzione fiscale costituisce un aiuto di Stato, si applicano le normali regole. Lo sgravio risulta conforme al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)⁽²⁾. Tuttavia, se il beneficio per l'impresa fosse superiore al massimale definito nel regolamento summenzionato, occorrerebbe notificarlo alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

⁽²⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

- (7) La Commissione esamina periodicamente le riduzioni e le esenzioni per verificare se esse non comportino distorsioni della concorrenza o non ostacolino il funzionamento del mercato interno e se non siano incompatibili con le politiche comunitarie in materia di protezione dell'ambiente, dell'energia e dei trasporti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato ad applicare un'esenzione d'accisa a favore dei combustibili solidi meno pregiati, di valore, cioè, inferiore alle 15 GBP/t.

Articolo 2

La presente decisione scade il 31 dicembre 2009.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2005

recante modifica della decisione 2003/760/CE che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Polinesia francese per quanto concerne la designazione dell'autorità competente e il modello di certificato sanitario

[notificata con il numero C(2005) 356]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/154/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nella decisione 2003/760/CE della Commissione⁽²⁾ il «Département de la qualité alimentaire et de l'action vétérinaire (DQAAV) du service de développement rural du Ministère de l'agriculture et de l'élevage» è identificato quale autorità competente nella Polinesia francese per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.
- (2) A seguito della ristrutturazione dell'amministrazione della Polinesia l'autorità competente è ora il «Département de la qualité alimentaire et de l'action vétérinaire (DQAAV) du Ministère de la promotion des ressources naturelles, chargé de la perlicoltura, de la pêche, de l'aquacoltura, de l'agriculture, de l'élevage, des eaux et forêts et de la recherche».
- (3) Questa nuova autorità è in grado di verificare in modo efficace l'applicazione delle norme in vigore.

(4) Il DQAAV ha fornito assicurazioni ufficiali quanto alla conformità con le norme per i controlli sanitari e il monitoraggio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alla direttiva 91/493/CEE e al rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate in detta direttiva.

(5) La decisione 2003/760/CE va quindi modificata di conseguenza.

(6) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/760/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il «Département de la qualité alimentaire et de l'action vétérinaire (DQAAV) du Ministère de la promotion des ressources naturelles, chargé de la perlicoltura, de la pêche, de l'aquacoltura, de l'agriculture, de l'élevage, des eaux et forêts et de la recherche» è l'autorità competente nella Polinesia francese per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»

2) L'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 273 del 24.10.2003, pag. 23.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 10 aprile 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca originari della POLINESIA FRANCESE e destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento:

Paese speditore: POLINESIA FRANCESE

Autorità competente: "Département de la qualité alimentaire et de l'action vétérinaire (DQAAV) du Ministère de la promotion des ressources naturelles", preposto alla pericolatura, alla pesca, all'acquacoltura, all'agricoltura, all'allevamento, alle acque e foreste e alla ricerca.

I. Identificazione dei prodotti

- Descrizione del prodotto della pesca/dell'acquacoltura⁽¹⁾:
- specie (nome scientifico):
- stato e tipo di trattamento⁽²⁾:
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo di imballaggio:
- Numero di colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome e numero di riconoscimento ufficiale degli stabilimenti, delle navi-officina, o dei depositi frigoriferi approvati o delle navi frigorifero registrati dal DQAAV per l'esportazione verso la CE:

.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti:

da:
(luogo di spedizione)

a:
(paese e luogo di destinazione)

⁽¹⁾ Depennare la menzione inutile.

⁽²⁾ Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva.

con il seguente mezzo di trasporto:

.....

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

IV. Attestato sanitario

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sopra designati:

1. sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
6. rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici e microbiologici stabiliti per certe categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni di applicazione.

— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni stabilite dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE, nonché dalla decisione 2003/760/CE.

Fatto a, il

(Luogo)

(Data)

Timbro ufficiale⁽¹⁾

Firma dell'ispettore ufficiale⁽¹⁾

(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

⁽¹⁾ Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nell'attestato.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2005

recante modifica della decisione 97/102/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Russia, per quanto concerne la designazione dell'autorità competente e il modello di certificato sanitario

[notificata con il numero C(2005) 357]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/155/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nella decisione 97/102/CE della Commissione⁽²⁾, il comitato della pesca della Federazione russa è identificato quale autorità competente in Russia per la verifica e la certificazione della conformità di prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.
- (2) In seguito a una ristrutturazione dell'amministrazione russa, l'autorità competente è ora il ministero dell'Agricoltura della Federazione russa. Questa nuova autorità è in grado di vigilare in modo efficace all'applicazione delle norme in vigore.
- (3) Il ministero dell'Agricoltura ha fornito assicurazioni ufficiali quanto alla conformità con le norme per i controlli sanitari e il monitoraggio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alla direttiva 91/493/CEE e al rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate in detta direttiva.
- (4) La decisione 97/102/CE va quindi modificata di conseguenza.
- (5) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/102/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il ministero dell'Agricoltura della Federazione russa, assistito dal Centro nazionale per la sicurezza e la qualità dei prodotti della pesca (Centro qualità pesce), è l'autorità competente in Russia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.».

2) L'allegato A è sostituito dal testo dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 24 giugno 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 35 del 5.2.1997, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/941/CE (GU L 325 del 30.11.2002, pag. 45).

ALLEGATO

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca originari della Russia e destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento:

Paese speditore: RUSSIA

Autorità competente: Ministero dell'Agricoltura

Servizio di ispezione: Centro nazionale per la sicurezza e la qualità dei prodotti della pesca (Centro qualità pesce)

I. Identificazione dei prodotti

- Descrizione del prodotto della pesca/dell'acquacoltura ⁽¹⁾:
- specie (nome scientifico):
- stato e tipo di trattamento ⁽²⁾:
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo di imballaggio:
- Numero di colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome e numero di riconoscimento ufficiale degli stabilimenti, delle navi-officina, o dei depositi frigoriferi approvati o delle navi frigorifero registrati dal Centro qualità pesce per l'esportazione verso la CE:

.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti:

da:
(luogo di spedizione)

a:
(paese e luogo di destinazione)

⁽¹⁾ Depennare la menzione inutile.

⁽²⁾ Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva.

con il seguente mezzo di trasporto:

.....

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

IV. Attestato sanitario

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sopra designati:


1. sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
6. rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici e microbiologici stabiliti per certe categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni di applicazione.

— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni stabilite dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE, nonché dalla decisione 97/102/CE.

Fatto a, il

(Luogo) (Data)

Timbro ufficiale⁽¹⁾



Firma dell'ispettore ufficiale⁽¹⁾
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

⁽¹⁾ Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nell'attestato.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2005

che modifica la decisione 1999/710/CE con riguardo all'inclusione di stabilimenti della Bulgaria negli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni macinate e preparazioni di carni

[notificata con il numero C(2005) 364]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/156/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 1999/710/CE della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni macinate e preparazioni di carni.
- (2) La Bulgaria ha inviato un elenco di stabilimenti che producono carni macinate e preparazioni di carni per i quali le autorità competenti hanno fornito sufficienti garanzie di conformità alle norme comunitarie.
- (3) Tali stabilimenti vanno inseriti negli elenchi fissati dalla decisione 1999/710/CE.
- (4) Non essendo state ancora effettuate ispezioni in loco, le importazioni da tali stabilimenti non possono beneficiare

dei controlli materiali ridotti ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 97/78/CE del Consiglio ⁽³⁾.

- (5) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 1999/710/CE.
- (6) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 1999/710/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 3 marzo 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

⁽²⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 82. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/381/CE (GU L 144 del 30.4.2004, pag. 8).

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 1999/710/CE è inserito il seguente testo, rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO:

«País: Bulgaria/Země: Bulharsko/Land: Bulgarien/Land: Bulgarien/Riik: Bulgaaria/Xópa: Βουλγαρία/Country: Bulgaria/Pays: Bulgarie/Paese: Bulgaria/Valsts: Bulgārija/Šalis: Bulgarija/Ország: Bulgária/Pajjiž: Bulgarija/Land: Bulgarije/Państwo: Bułgaria/País: Bulgária/Krajina: Bulharsko/Država: Bolgarija/Maa: Bulgaria/Land: Bulgarien

1	2	3	4	5	6
BG 1602071	Brezovo Ltd	Brezovo	Plovdiv	MP	7
BG 2701013	Rodopa-Shumen Ltd	Shumen	Shumen	MP	7
BG 2304002	Nikas-Bulgaria Ltd	Botevgrad	Sofia	MP	7»

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 27 aprile 2004)

A pagina 83, articolo 13, paragrafo 2, prima frase:

*anziché: «2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 1 del presente allegato, le istituzioni possono assumere funzionari con le funzioni di giurista-linguista al grado A*7 o AD 7 che figurano in un elenco di candidati idonei stabilito a seguito di un concorso di livello LA 7 e LA 6 o A*7 anteriormente al 1º maggio 2006.»,*

*leggi: «2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, e al paragrafo 1, del presente articolo, le istituzioni possono assumere funzionari con le funzioni di giurista-linguista al grado A*7 o AD 7 che figurano in un elenco di candidati idonei stabilito a seguito di un concorso di livello LA 7 e LA 6 o A*6 anteriormente al 1º maggio 2006.».*
